



COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
Indirizzo internet: www.comune.vigonza.pd.it

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 12/03/2012
Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 10/09/2012
Delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 29/11/2013

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Variazione da area fabbricabile a fabbricato	3
Art. 3 Agevolazioni.....	3
Art. 4 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	4
Art. 5 Fabbricati inagibili.....	4
Art. 6 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.....	5
Art. 7 Versamenti.....	5
Art. 8 Rimborsi e compensazione	5
Art. 9 Attività di controllo e potenziamento dell'Ufficio Tributi	5
Art. 10 Entrata in vigore	5

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.	stato: APPROVATO	Approvato: SI
Deliberato: C.C. n° 86 del 29/11/2013	Versione del 18/11/2013	pag. 2 di 5

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Variazione da area fabbricabile a fabbricato

1. L'unità immobiliare in corso di costruzione è soggetta all'Imposta municipale propria come area fabbricabile fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. data in cui si verifica il suo effettivo utilizzo,
 - b. data dell'accatastamento,
 - c. data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge;

successivamente l'Imposta municipale propria è dovuta sulla base della nuova rendita catastale.

Art. 3

Agevolazioni

1. Ai fini dell'Imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Ai fini dell'Imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.	stato: APPROVATO	Approvato: SI
Deliberato: C.C. n° 86 del 29/11/2013	Versione del 18/11/2013	pag. 3 di 5

3. Ai fini dell'Imposta municipale propria sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari, e relative pertinenze (nei limiti stabiliti dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta (intendendosi per tale il proprietario, ovvero titolare del diritto reale di godimento, dell'abitazione concessa in uso gratuito), l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il genitore o figlio che usufruisce dell'abitazione deve dimorarvi abitualmente ed essere ivi residente. Condizione necessaria per la suddetta equiparazione è che l'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del soggetto passivo d'imposta sia inferiore o uguale ad € 14.000,00. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare, al protocollo del Comune e su modelli predisposti da quest'ultimo, apposita dichiarazione, con allegata la certificazione I.S.E.E., di cui al D. Lgs. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, entro il termine perentorio del 30/06 dell'anno successivo a quello per il quale si applica l'agevolazione.

Art. 4

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5

Fabbricati inagibili

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 05/08/1978 n. 457 e dell'art. 3 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 l'inagibilità del fabbricato deve consistere in un degrado sopravvenuto, con le caratteristiche del successivo comma 2, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni di degrado:
- a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali, muri perimetrali o di confine compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a persone o cose con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.	stato: APPROVATO	Approvato: SI
Deliberato: C.C. n° 86 del 29/11/2013	Versione del 18/11/2013	pag. 4 di 5

4. Se solo una porzione dell'unità immobiliare risulta essere inagibile, la riduzione non può essere applicata.
5. La riduzione del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità.

Art. 6

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, il soggetto passivo d'imposta deve presentare la relativa dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 7

Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale annuo, dopo arrotondamento, risulta inferiore a Euro 5,00 (cinque/00).

Art. 8

Rimborsi e compensazione

1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta municipale propria.

Art. 9

Attività di controllo e potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. Gli obiettivi di equità fiscale sono individuati dalla Giunta Comunale, che concorda successivamente con il Funzionario Responsabile dell'Imposta anche le relative modalità dell'attività di controllo.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal 1 luglio 2013.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.	stato: APPROVATO	Approvato: SI
Deliberato: C.C. n° 86 del 29/11/2013	Versione del 18/11/2013	pag. 5 di 5